



*Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana*

PROTOCOLLO

TRA

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA TOSCANA

E

ORDINE DEI GEOLOGI DELLA TOSCANA

**PER LA PROMOZIONE, IMPLEMENTAZIONE E REALIZZAZIONE DEI PERCORSI DI
ALTERNANZA SCUOLA – LAVORO**

PROTOCOLLO
tra
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA TOSCANA
e
ORDINE DEI GEOLOGI DELLA TOSCANA

per la promozione, implementazione e realizzazione dei percorsi di alternanza scuola-lavoro

L'Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana, con sede legale in Firenze, via Mannelli n. 113, P.I. 800224410486, rappresentato dal Direttore Generale Dr. Domenico Petruzzo (qui di seguito indicato come USRT);

e

L'Ordine dei Geologi della Toscana, C.F. 94038860485 con sede legale in Firenze, Via Vittorio Fossombroni n.11, rappresentato dalla Presidente dott.geol. Maria-Teresa Fagioli

VISTI

la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 che stabilisce le forme e le condizioni particolari di autonomia degli enti territoriali e delle istituzioni scolastiche;

la legge 15 marzo 1997, n. 59 e in particolare l'art. 21, recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;

la legge delega 28 marzo 2003, n. 53 per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale;

la legge 13 luglio 2015, n. 107 "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti;

il Decreto Legislativo 15 aprile 2005, n. 77 "Definizione delle norme generali relative all'alternanza scuola-lavoro, a norma dell'articolo 4 della legge 28 marzo 2003, n. 53";

il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, contenente il Regolamento in materia di autonomia delle Istituzioni scolastiche;

il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87 recante norme concernenti il riordino degli Istituti professionali, ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88 recante norme relative al riordino degli Istituti tecnici ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89 Regolamento recante revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

il Decreto Interministeriale 211 del 7 ottobre 2010, "Regolamento recante indicazioni nazionali riguardanti gli obiettivi specifici di apprendimento concernenti le attività e gli insegnamenti compresi nei piani degli studi previsti per i percorsi liceali di cui all'articolo 10, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, in relazione all'articolo 2, commi 1 e 3, del medesimo regolamento."

la direttiva del MIUR 28 luglio 2010 n. 57 “Linee guida per il passaggio al Nuovo Ordinamento degli Istituti Tecnici a norma dell’art. 8, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010 n. 88;

la direttiva del MIUR 28 luglio 2010 n. 65 “Linee guida per il passaggio al Nuovo Ordinamento degli Istituti Professionali a norma dell’art. 8, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010 n. 87;

la Direttiva 16 gennaio 2012, n. 4 Linee Guida per il secondo biennio e quinto anno per i percorsi degli Istituti Tecnici a norma dell’articolo 8, comma 3, del D.P.R. 15 marzo 2010, n. 88;

la Direttiva 16 gennaio 2012, n. 5 Linee Guida per il secondo biennio e quinto anno per i percorsi degli Istituti Professionali a norma dell’articolo 8, comma 3, del D.P.R. 15 marzo 2010, n. 87;

l’Atto di indirizzo concernente l’individuazione delle priorità politiche del MIUR per l’anno 2017, prot. N. 46 del 13 ottobre 2016;

le risoluzioni e gli atti dell’Unione europea in materia di istruzione, formazione e lavoro;

PREMESSO CHE

L’USRT:

- si propone di rafforzare il raccordo tra scuola e mondo del lavoro e di offrire agli studenti opportunità formative di alto e qualificato profilo per l’acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro;
- promuove il tema dell’alternanza scuola-lavoro in quanto rappresenta uno dei punti di maggiore rilievo della legge 13 luglio 2015, n. 107 “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;
- attiva specifiche iniziative per un potenziamento delle attività laboratoriali;
- promuove la qualificazione del servizio scolastico attraverso la formazione del personale docente e amministrativo favorendo, in questa prospettiva, forme di partenariato con Enti pubblici, aziende ed imprese con l’apporto anche di esperti esterni per la realizzazione di interventi che richiedano competenze specialistiche;
- accompagna l’attuazione della riforma del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, impegnando le Istituzioni scolastiche ad adottare, nella loro autonomia, nuovi modelli organizzativi per rafforzare il raccordo tra scuola e mondo del lavoro e delle professioni;
- monitora le iniziative in essere e le azioni delle scuole al fine di sostenerne la progettualità e mantenere un modello organico delle azioni di alternanza scuola-lavoro;

L’ORDINE DEI GEOLOGI DELLA TOSCANA

- intende realizzare sinergie con il sistema scolastico nazionale per contribuire, con proprie risorse umane, strumentali, conoscenze scientifiche, tecnologiche e gestionali, al miglioramento della formazione orientativa, tecnico-professionale, tecnologica ed operativa degli studenti;
- rende disponibile la professionalità del proprio personale;
- promuove e favorisce, attraverso le azioni da realizzare, la partecipazione degli studenti in attività e progetti attinenti al proprio ambito d’azione;
- mette a disposizione le strutture e i servizi propri e degli associati interessati per attivare azioni di alternanza scuola-lavoro nel rispetto delle indicazioni operative previste dalla Legge 107/2015.

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

Art. 1 Oggetto e Finalità

L'Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana e l'Ordine dei Geologi della Toscana si impegnano a coordinare le proprie azioni, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze e nel rispetto dei principi e delle scelte di autonomia scolastica, per promuovere, implementare e sostenere la realizzazione di percorsi di alternanza scuola-lavoro nel quadro di quanto previsto dalla legge 13 luglio 2015, n.107, attraverso azioni integrate e/o congiunte per la messa a sistema di un modello condiviso.

Art. 2 Impegni dell'Ordine

L'Ordine dei Geologi della Toscana si impegna a:

- predisporre elenchi di strutture che, nel proprio ambito o attraverso istituzioni collaboranti, si rendano disponibili ad accogliere studenti in progetti di alternanza scuola-lavoro;
- coadiuvare l'USRT nello svolgere iniziative di monitoraggio e valutazione delle attività di alternanza scuola-lavoro;
- stipulare accordi specifici con le Scuole per progetti di alternanza scuola-lavoro sulla base di un modello concordato di convenzione;
- collaborare con le Scuole per l'elaborazione dei progetti formativi riferiti agli studenti accolti presso le proprie strutture per lo svolgimento delle attività di alternanza scuola-lavoro;

Art. 3 Impegni dell'USR Toscana

L'USR Toscana si impegna a:

- far conoscere alle scuole secondarie di secondo grado percorsi ed attività co-progettate e condivise;
- sostenere le attività promosse dall'Ordine negli ambiti della presente intesa;
- promuovere con i suoi canali le proposte elaborate presso le scuole della Toscana;
- monitorare e valutare l'efficacia delle attività di alternanza scuola-lavoro poste in essere a seguito della presente intesa.

Art.4 Gruppo di Coordinamento

Per la realizzazione degli obiettivi oggetto del presente Protocollo e per consentire la pianificazione strategica degli interventi da realizzare, si istituisce, a titolo gratuito, un gruppo di coordinamento, rappresentativo degli enti firmatari.

Art. 5 Pubblicizzazione

Le Parti si impegnano a dare la massima diffusione al presente Protocollo d'Intesa con le modalità ritenute più idonee.

Art. 6 Trattamento dei dati personali

Le Parti, nel dare attuazione al presente protocollo, si impegnano a trattare i dati personali ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 (e successive modifiche e integrazioni) e si obbligano a rispettare e a far rispettare dai propri dipendenti e collaboratori il vincolo della riservatezza su tutte le informazioni, i

dati, le documentazioni e, più in generale, le notizie che verranno acquisite, garantendo il corretto trattamento dei dati attraverso l'utilizzo degli stessi solo per i fini previsti nella presente convenzione con le cautele di legge indicate per i dati sensibili.

Art. 7 **Durata**

Il presente protocollo entra in vigore alla data della sottoscrizione, ha durata triennale e potrà essere rinnovato per un successivo triennio a seguito di positiva congiunta valutazione delle attività. Nulla è dovuto dalle Parti per oneri eventualmente sostenuti in vigenza del presente Protocollo d'Intesa.

Per l'Ufficio Scolastico Regionale della Toscana – Direzione generale
Il Direttore Generale dott. Domenico Petruzzo

Per L'Ordine dei Geologi della Toscana
La Presidente dott.geol. Maria-Teresa Fagioli

Firenze, 18/04/2017

L'originale sottoscritto in forma autografa è tenuto presso l'ufficio III della Direzione Regionale per la Toscana. La copia informatica corredata dalla dovuta attestazione, è assunta al protocollo AOODRTO al numero 7354.